

Seconda versione

In vigore: dal 02/12/2024

Art. 1. Campo d'applicazione

(1) Ogni fornitura, servizio e offerta di BioTechUSA Kft. – Huszti út 60., 1033 Budapest, di seguito denominata: “BioTechUSA” – avviene esclusivamente in base alle presenti Condizioni Generali di Fornitura (CGF) che fanno parte di ciascun contratto stipulato da BioTechUSA con i suoi partner contrattuali (di seguito denominato: „Cliente” o “Partner”) riguardo alla fornitura o ai servizi da essa offerti. Qualora le disposizioni di un contratto singolo stipulato con il Cliente derogano espressamente a quelle delle presenti CGF si applicano le disposizioni del contratto singolo. Le disposizioni delle presenti CGF, pur non essendo specificamente previste, sono valide per ogni fornitura, servizio od offerta futuri nei confronti del Cliente.

(2) Le CGF del Cliente o di terzi non possono essere applicate nemmeno se BioTechUSA non si oppone espressamente all'applicazione delle stesse nei singoli casi. Nemmeno nel caso in cui BioTechUSA si riferisce oppure allude a una lettera od a qualsiasi affermazione riportante le condizioni commerciali dell'offerente o di terzi vuol dire che BioTechUSA acconsenti alla loro applicazione.

(3) Le presenti CGF riguardano i Partner che ai sensi delle norme vigenti non si considerano consumatori.

Art. 2. Offerta e Stipula del contratto

(1) Le offerte di BioTechUSA – sia in forma online (Webshop) che offline – sono senza obblighi e non sono vincolanti (invito a presentare offerte) a meno che non siano espressamente indicate come vincolanti.

(2) In caso di ordini di determinati beni o servizi effettuati dal cliente online o offline questi fa un'offerta vincolante a BioTechUSA riguardo ai beni o servizi presenti nell'offerta. In caso di ordine online ciò sono le unità messe nel “cestino per gli ordini” e inviate a BioTechUSA. BioTechUSA accetta l'ordine del Partner in una specifica dichiarazione di accettazione (che non è la conferma di ricezione dell'ordine), con l'addebito del conto bancario del Partner da parte di BioTechUSA, con il pagamento effettuato da parte del Partner sul conto fornito da BioTechUSA oppure – se nessuna delle precedenti forme viene soddisfatta – con la consegna dei beni presenti nell'ordine o con un altro adempimento; solo in questo caso sorge un contratto valido tra BioTechUSA e il Partner in base al quale BioTechUSA è tenuta alla fornitura.

(3) I rapporti tra BioTechUSA e il Partner sono regolati esclusivamente dal contratto di acquisto stipulato per iscritto, comprese le presenti Condizioni Generali di Fornitura. Le promesse verbali di BioTechUSA antecedenti alla stipulazione del contratto non sono giuridicamente vincolanti.

(4) Per essere valide, le modifiche e le integrazioni degli accordi – comprese le presenti Condizioni Generali di Fornitura – vanno redatte per iscritto. Per soddisfare i requisiti della forma scritta, è sufficiente la trasmissione telematica, in particolare via fax o e-mail.

(5) Le informazioni fornite da BioTechUSA circa l'oggetto della fornitura o del servizio (p.es. peso, dimensione, ingredienti) sono approssimative se non espressamente garantite da BioTechUSA. BioTechUSA si riserva il diritto di apportare variazioni dovute a normative o che determinano miglioramenti tecnici/qualitativi non incidendo significativamente sull'oggetto del contratto stipulato.

(6) BioTechUSA si riserva i diritti di proprietà o di autore su tutte le sue offerte e riguardo a tutti i dati, informazioni e documenti con esse trasmessi. Senza la previa autorizzazione scritta di BioTechUSA il Partner non può utilizzarli in alcun modo né può consegnarli, divulgarli, usarli o riprodurli da parte propria o di terzi, a meno che non siano già pubblici al momento della consegna. Qualora le trattative non si concludano con la stipula del contratto il Partner, su richiesta di BioTechUSA, è tenuto a restituirli integralmente e/o a distruggerli o a distruggerne le copie. Fa eccezione la conservazione dei dati elettronicamente forniti per le normali finalità di protezione dei dati. In caso di mancata stipulazione del contratto, il Partner dovrà trattare in modo confidenziale i dati, le informazioni e i documenti precedentemente forniti.

Art. 3. Prezzi e pagamento

(1) I prezzi indicati da BioTechUSA in modo online (Webshop) od offline (p.es. listino prezzi) riguardano il volume di prestazione e di fornitura specificati da BioTechUSA. Altri servizi o i servizi speciali vengono addebitati separatamente. I prezzi si intendono in euro – se non diversamente concordato o chiaramente indicato – e si intendono al netto del costo della consegna e di altri costi od oneri pubblici (in particolare: imposte (p.es. IVA), dazi doganali). Per gli ordini online o in caso di ordini in cui le Parti non abbiano concordato specificamente i prezzi per iscritto, si applicano i prezzi indicati su BioTechUSA-Webshop (<https://shop.biotechusa.com>, <https://scitecnutrition.com>) al momento della conclusione del contratto stipulato ai sensi dell'art 2 punto 2 delle presenti CGF vincolanti per BioTechUSA per la consegna.

(2) Sei stabiliti in base ai prezzi di listino di BioTechUSA in vigore al momento dell'accordo, i prezzi sono validi per 3 mesi dalla data della stipulazione del contratto.

Dopodiché BioTechUSA avrà il diritto di modificarli unilateralmente. Nel caso in cui BioTechUSA venda un determinato prodotto ad un prezzo promozionale (ovvero ad un prezzo modificato per un periodo di tempo limitato) è sua discrezione se garantire il prezzo promozionale ad un Partner con cui è in essere un contratto di vendita a lungo termine.

(3) Gli importi delle fatture vanno saldati entro 10 giorni senza alcuna detrazione, salvo diversi accordi scritti tra le Parti. Il pagamento si considera effettuato al momento del ricevimento da parte di BioTechUSA. Il pagamento con assegno o con altri mezzi di pagamento sostitutivi è escluso od è possibile solo con un accordo speciale. Se il Partner non paga entro il termine di pagamento, la misura dell'interesse di mora da applicare da parte di BioTechUsa, calcolandola a partire dalla data di scadenza, sarà il tasso di interesse (di sempre) della Banca Centrale Europea in vigore accresciuto di 9 punti percentuali, ma almeno il 9 % annuo fermo restando che BioTechUsa, oltre agli interessi, avrà diritto di far valere ulteriori richieste di risarcimento di danni.

(4) BioTechUSA si riserva il diritto di consegnare la merce con spedizione in contrassegno o con pagamento anticipato. Al riguardo può modificare unilateralmente perfino i contratti esistenti se ci sono ragionevoli dubbi sulla disponibilità di pagamento (p.es. in caso di pagamenti tardivi) o sulla capacità di pagamento del Partner (p.es. in caso di pagamenti tardivi da parte di altri fornitori). In tal caso può richiedere altre garanzie condizionando le ulteriori forniture.

(4) Le riconvenzionali del Partner possono essere compensate od è consentita la trattenuta di pagamento per tali richieste solo se le riconvenzionali non sono contestate da BioTechUSA o sono definitivamente accertate.

Art. 4. Consegna, tempi di consegna

(1) La consegna avviene dalla sede di BioTechUSA o da qualche stabilimento della stessa (EXW).

(2) I termini e gli orari indicati da BioTechUSA sono approssimativi a meno che un termine od un orario non siano espressamente promessi o concordati. Anche in assenza di altre circostanze speciali, il ritardo di 18 giorni si considera accettabile. Se BioTechUSA si è impegnata a provvedere alla consegna, allora per i termini e gli orari di consegna prevalgono la consegna della merce al vettore, allo spedizioniere o ad altri terzi incaricati della consegna oppure il completamento delle operazioni preparative della consegna della merce al vettore, se la consegna è organizzata dal Partner.

(3) BioTechUSA ha il diritto di modificare unilateralmente i termini di consegna e di pagamento o le date di consegna e di pagamento relativi al periodo durante cui il

Partner non adempie ai suoi obblighi contrattuali nei confronti di BioTechUSA lasciando inalterati gli altri diritti dovuti al ritardo del Partner.

(4) BioTechUSA declina ogni responsabilità per la natura impossibile / per il divenire impossibile della consegna o per i ritardi nella stessa se dovuti a cause di forza maggiore o ad altri eventi imprevedibili al momento della stipulazione del contratto (p.es. guasti, difficoltà di approvvigionamento di materiali o di energia, ritardi nel trasporto, scioperi, divieti di legge, carenza della manodopera, dell'energia o di materie prime, difficoltà nell'ottenere le autorizzazioni necessarie, provvedimenti amministrativi o consegne incomplete, errate od intempestive da parte del fornitore) per i quali BioTechUSA non ha espressamente assunto alcuna responsabilità per iscritto. BioTechUSA ha il diritto di recedere dal contratto se tali eventi rendono significativamente più difficile o impossibile la consegna o l'esecuzione dell'ordine, e l'impedimento non è di natura o durata temporanea. In caso di impedimenti temporanei, i termini di consegna o di pagamento saranno prorogati o rinviati per la durata dell'impedimento, aggiungendo un adeguato periodo di riavvio.

(5) BioTechUSA ha diritto alla consegna parziale se

a) essa è utilizzabile per il cliente per le finalità contrattuali,

b) è sicuro che le altre merci ordinate verranno consegnate, e

c) non comporta notevoli spese aggiuntive o l'aumento dei costi al cliente, nonché se BioTechUSA accetta tali spese a prescindere dalla rilevanza delle spese aggiuntive e dell'aumento dei costi.

(6) Se BioTechUSA cade in mora con la consegna o con l'adempimento oppure la consegna o l'adempimento diventa impossibile per qualsiasi motivo, la responsabilità di risarcimento dei danni di BioTechUSA è limitata a seconda dell'art. 8 delle presenti CGF.

Art. 5 Luogo di esecuzione, consegna, imballaggio, trasferimento del rischio, accettazione

(1) Il luogo di esecuzione di tutte le obbligazioni previste dal contratto è la sede di BioTechUSA o qualsiasi altro suo stabilimento (EXW). L'organizzazione del trasporto o il sostenimento dei relativi costi da parte di BioTechUSA verso qualsiasi altro luogo non modificheranno il luogo di esecuzione.

(2) Le modalità di consegna e di imballaggio sono a discrezione di BioTechUSA che esercita nei limiti della ragionevolezza.

(3) Il rischio di danneggiamento e gli altri rischi si trasferiscono al Partner quando BioTechUSA consegna la merce al vettore, allo spedizioniere o ad altri terzi designati per

il trasporto. Ciò vale anche per le consegne parziali o se BioTechUSA si è impegnata a fornire altri servizi (p.es. il trasporto, l'organizzazione dello stesso o il sostenimento dei relativi costi). Se per via di circostanze causate dal Partner il trasporto o la consegna sono in ritardo, il rischio si trasferisce al Partner quando la merce è pronta per il trasporto e BioTechUSA ne ha dato notizia al cliente oppure se le Parti hanno concordato una data di consegna specifica.

(4) Le spese di magazzinaggio e gli altri costi di trasporto successivi alla data del trasferimento del rischio (p.es. reso, restituzione della merce, in particolare in caso di comportamento inadempiente del Partner) sono a carico del Partner. Lo stesso vale se, al momento del trasporto sono emersi costi riconducibili al comportamento del Partner o che rientrano nella sua competenza. Se lo stoccaggio si effettua presso BioTechUSA, i costi di deposito saranno pari allo 0,25% a settimana dell'importo della fattura dei beni/merci trasportati da depositare, ma almeno 100 euro a settimana e per unità di merce. BioTechUSA si riserva il diritto di richiedere e giustificare costi di magazzinaggio diversi o superiori.

(5) La spedizione viene assicurata da BioTechUSA contro furto, trasporto, danni causati da rottura, incendio od acqua o contro altri rischi assicurabili solo su espressa richiesta e a spese del cliente.

Art. 6 Garanzia, difetti materiali

(1) BioTechUSA risponde per i suoi prodotti solo se fornisce specifiche garanzie di qualità (garanzia) riguardo agli stessi. La durata della garanzia è di un anno. Tale restrizione non vale per le richieste di garanzia per i vizi del Partner sorti per via di lesioni alla vita, all'incolumità fisica o alla salute o a causa di un inadempimento doloso o gravemente colposo dell'Acquirente. In tal caso si applicano i limiti previsti dalla legge, in particolare i limiti temporali. Qualora le norme prevedano un limite temporale più lungo per le imprese al fine di far valere i diritti di regresso in caso di fornitura al consumatore nella catena di fornitura saranno validi, anche essi.

(2) Il Partner ispezionerà immediatamente la merce consegnata quanto prima possibile per lui o per i suoi rappresentanti o per terzi da lui designati. BioTechUSA accetterà reclami per difetti o prestazioni difettose solo se il Partner lo comunica a BioTechUSA per iscritto senza indugio, ma entro e non oltre sette giorni dalla suddetta opportunità di ispezione. L'obbligo di ispezione e di reclamo riguardano in particolare il fatto se i beni consegnati sono conformi all'ordine quanto alla natura, qualità e quantità entro le tolleranze commerciali. Se necessario ciò va garantito tramite campioni. In caso di difetti non immediatamente evidenti (difetti latenti), le norme sulla denuncia dei difetti si applicano, mutatis mutandis, dal momento in cui il Partner scopre il difetto o avrebbe dovuto scoprirlo nel corso della normale attività di un partner commerciale.

(3) Non adempiendo al suo obbligo di ispezione e di segnalazione di cui al precedente punto 2 il Partner approva l'esecuzione. Su richiesta di BioTechUSA, il Partner dovrà restituire i beni consegnati a BioTechUSA a proprie spese. In caso di segnalazione di un difetto legittimo, BioTechUSA rimborserà le spese di spedizione più vantaggiose; mentre non andranno rimborsate le spese sostenute perché la merce non si trova presso la sede del Cliente o presso il luogo indicato a BioTechUSA prima della spedizione.

(4) In caso di difetti nei prodotti consegnati ai sensi delle suddette regole, si avrà diritto, a scelta di BioTechUSA, prima alla riparazione o ad una nuova consegna gratuita. Se la riparazione o la nuova consegna è infruttuosa, ovvero è impossibile, inaccettabile o richiede un tempo irragionevole, l'offerente avrà diritto di recedere dal contratto o applicare una proporzionale riduzione del prezzo.

(5) Se il difetto è dovuto a cause imputabili a BioTechUSA, il Partner può chiedere il risarcimento dei danni secondo le condizioni di cui all'art. 8. Il risarcimento e/o il recesso sono esclusi se il difetto riduce solo minimamente il valore della merce.

(6) La garanzia decade nel caso in cui il cliente senza l'autorizzazione di BioTechUSA modifichi la merce consegnata, da solo o da terzi, o non tratti la merce in conformità ai requisiti o alle raccomandazioni di BioTechUSA. In questo caso è comunque il Partner a sostenere i costi aggiuntivi per l'eliminazione dei problemi.

(7) La consegna di beni di seconda mano in base ad accordi ad hoc esclude ogni responsabilità per i difetti dei beni.

Art. 7 Marchi

(1) BioTechUSA ha il diritto esclusivo di utilizzare i marchi relativi alla denominazione sociale BioTechUSA e ai prodotti.

(2) Il Partner comunicherà tempestivamente per iscritto a BioTechUSA in caso di richieste per violazione di tali diritti.

Art. 8 Responsabilità di risarcimento per comportamento scorretto

(1) La responsabilità di risarcimento dei danni di BioTechUSA per qualsiasi base giuridica, in particolare per impossibilità, ritardo, consegna incompleta o difettosa, qualsiasi inadempimento contrattuale, inadempimento degli obblighi contrattuali e illeciti (in ogni caso: comportamento scorretto) può essere determinata esclusivamente in conformità al presente articolo 8.

(2) BioTechUSA non risponderà per i comportamenti scorretti propri né per quelli dei suoi organi, legali rappresentanti, dipendenti od altri ausiliari nell'adempimento ed altri ausiliari a meno che siano stati commessi in modo doloso o gravemente colposo oppure se questi violano un'obbligazione elementare derivante dal contratto, quindi un'obbligazione che costituisce una conditio sine qua non per l'esecuzione del contratto e del cui rispettare il Partner poteva fidarsi.

(3) Se ai sensi dell'art. 8 punto 2 BioTechUSA è responsabile per i danni, tale responsabilità si limita ai danni che BioTechUSA poteva prevedere come possibile conseguenza dell'inadempimento contrattuale o che avrebbe dovuto prevedere applicando i requisiti generali di diligenza. I danni indiretti e consequenziali derivanti da difetti dei beni saranno risarcibili solo se sono tipici dell'uso normale dei beni.

(4) In caso di semplice negligenza la responsabilità di BioTechUSA per i danni materiali e per gli ulteriori danni materiali conseguenti si limiterà in ogni caso al 25% del valore contrattuale. Tale limitazione di responsabilità non si applica se il Partner al momento dell'ordine indica per iscritto a BioTechUSA che il valore della prestazione è superiore al valore del contratto.

(5) Le esclusioni e le limitazioni di responsabilità di cui sopra si applicano anche agli organi, legali rappresentanti, dipendenti e agli altri ausiliari del Partner.

(6) Le limitazioni di responsabilità di cui sopra non si applicano se il comportamento scorretto causa lesioni alla vita o all'integrità fisica. Tale limitazione non interessa le disposizioni obbligatorie in materia di responsabilità civile prodotti.

Art. 9 Riserva di proprietà

(1) Le merci consegnate rimangono di proprietà di BioTechUSA fino al completo pagamento del prezzo di acquisto. Tuttavia, il Partner ha diritto di rivendere le merci nell'ambito della sua attività generale. Se la rivendita dei beni o di qualsiasi altra base giuridica (p.es. assicurazione, illecito) danno luogo a rivendicazioni a favore del Partner nei confronti di terzi, il Partner sin da ora le cede a BioTechUSA che accetta la cessione ed autorizza il Partner a farle valere nei confronti di BioTechUSA fino a revoca.

(2) È esclusa la costituzione in pegno o la cessione dei beni in garanzia a favore di terzi prima del trasferimento della proprietà di BioTechUSA senza il consenso della stessa. Nel caso in cui terzi sequestrino i beni o li diano in pegno, il Partner dovrà immediatamente informarne BioTechUSA ed indicare ai terzi che l'oggetto del sequestro/pegno non è di sua proprietà.

Art. 10 Vendita su Amazon/Allegro

Nel caso in cui il Partner desideri rivendere i beni su una online piattaforma Amazon <https://allegro.cz>, <https://allegro.hu>, <https://allegro.sk> reperibile e disponibile in qualsiasi paese geograficamente definibile europeo (tranne la Turchia), il Partner è tenuto a pagare a BioTechUSA un Contributo di Marketing Amazon/Allegro (Amazon/Allegro Marketing Contribution – AMC), previo consenso di BioTechUSA. L'AMC sarà pari al 24,2% del fatturato mensile del Partner con BioTechUSA, ma non inferiore a 15.000 euro al mese. L'AMC sarà da saldare alla fine di ogni mese solare e da pagare entro il quindicesimo giorno del mese successivo al mese in questione. Le disposizioni dell'art. 9 si applicano anche alle richieste di AMC in sospeso.

Art. 11 Disposizioni finali

(1) In caso di eventuali controversie tra il Partner e BioTechUSA i fori competenti sono i tribunali secondo la sede legale di BioTechUSA.

(2) Ai rapporti commerciali tra BioTechUSA e il Partner si applica esclusivamente il diritto ungherese.

(3) Se il contratto stipulato tra le parti o le presenti Condizioni Generali di Fornitura (CGF) presentano delle lacune, ciò non pregiudica le altre disposizioni; per supplire alle mancanze si applicheranno le disposizioni di legge in vigore che le parti contraenti avrebbero concordato in base agli obiettivi economici contrattuali e agli obiettivi delle Condizioni Generali di Fornitura se ne fossero state a conoscenza.

Art. 12 Annotazioni

Il Partner prende atto del fatto che BioTechUSA conserva i dati dei rapporti contrattuali ai fini di elaborazione dei dati e che si riserva il diritto di trasferirli a terzi se necessario per l'esecuzione del contratto.